

ALLEGATO 1

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera C.C. n. 85 del 29/11/2001

Modificato con Delibera C.C. n. 40 del 31/07/2003

Modificato con Delibera C.C. n. 18 del 30/03/2006

Modificato con Delibera C.C. n. 25 del 20/05/2008

Modificato con Delibera C.C. n. 53 del 28/11/2019

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Fonti normative
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Competenze
- Art. 4 Responsabilità
- Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II FUNERALI

- Art. 6 Trasporti funebri
- Art. 7 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 8 Orario dei funerali
- Art. 9 Riti religiosi
- Art. 10 Sosta autofunebri di passaggio

CAPO III CIMITERI

- Art. 11 Elenco cimiteri
- Art. 12 Piano cimiteriale
- Art. 13 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 14 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 15 Orario
- Art. 16 Disciplina dell'ingresso
- Art. 17 Norme di comportamento
- Art. 18 Cantieri ed occupazione di area pubblica
- Art. 19 Introduzione di veicoli e orario di lavoro
- Art. 20 Vigilanza

CAPO IV OPERAZIONI CIMITERIALI

- Art. 21 Competenza
- Art. 22 Inumazioni
- Art. 23 Esumazioni
- Art. 24 Tumulazioni
- Art. 25 Estumulazioni
- Art. 26 Oggetti da recuperare
- Art. 27 Cremazioni
- Art. 28 Traslazioni
- Art. 29 Materiali delle sepolture
- Art. 30 Smaltimento rifiuti

CAPO V CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 31 Tipologie di concessione
- Art. 32 Durata della concessione
- Art. 33 Modalità di concessione
- Art. 33Bis Concessioni perpetue
- Art. 34 Validità della concessione
- Art. 35 Subentro nella titolarità
- Art. 36 Rinuncia a concessione
- Art. 37 Decadenza
- Art. 38 Estinzione della concessione
- Art. 39 Manutenzione
- Art. 40 Illuminazione votiva

CAPO VI NORME FINALI

Art. 41 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 42 Responsabile dell'ufficio comunale

Art. 43 Sepolture private a tumulazioni pregresse - mutamento del rapporto
concessorio

Art. 44 Concessioni risultanti senza contratto

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria su tutto il territorio del Comune di Campogalliano ad integrazione delle fonti normative vigenti, tra le quali le principali sono le seguenti:
 - a) Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) R.D. 09/07/1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) D. P. R. 10/09/1990, n. 285, "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) Legge 30 marzo 2001 n. 130;
 - e) Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 19 del 29/07/2004.

ART. 2
OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione riguardanti le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 3
COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D. Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente AUSL.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 267/2000.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al precedente comma 2 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 4
RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 5
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 6;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze e in natura, come meglio precisato dal relativo regolamento sulla cremazione;
 - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 6;
 - h) il trasporto del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'organo comunale competente.
4. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

CAPO II FUNERALI

ART. 6 TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio comunale il servizio di trasporto funebre viene eseguito secondo quanto previsto dalle leggi in materia sanitaria e dall'art. 10 della Legge Regionale n. 9/2004
2. Il servizio di recupero e trasporto delle salme accidentate di persone decedute nel territorio comunale viene assegnato dall'ufficio competente a ditte specializzate.
3. In caso di arrivo da altro Comune o partenza per altro Comune della salma, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 7.
4. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 7 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. della legge di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto verso l'abitazione e/o la chiesa dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso concordato con la polizia mortuaria.
2. Nell'ipotesi di cremazione della salma, o di salma la cui ultima destinazione non sia un cimitero sito sul territorio del Comune di Campogalliano, il corteo funebre potrà ugualmente svolgersi nel rispetto delle norme sopra descritte con destinazione cimitero; ivi giunta e dopo una breve sosta per ricevere l'ultimo saluto, la salma partirà per raggiungere il luogo della cremazione o l'ultima destinazione.
3. I cortei funebri, dovranno essere autorizzati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo consenso di quello di polizia municipale.
4. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, dovranno lasciare il passo ai mezzi del servizio di trasporto pubblico, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di pubblica assistenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare od interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Gli orari di svolgimento dei cortei funebri sul territorio del Comune di Campogalliano sono determinati dal Sindaco.
6. Con un congruo anticipo i familiari dell'estinto, o loro incaricati, dovranno comunicare all'ufficio di polizia mortuaria il giorno, l'ora, il percorso e le modalità del corteo funebre che intendono svolgere; essi dovranno attenersi scrupolosamente alle eventuali indicazioni ricevute dal responsabile dell'ufficio a seguito della loro comunicazione. Nel caso di più richieste di cortei incompatibili tra loro, la precedenza verrà assegnata a quella pervenuta prima in ordine cronologico.
7. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria potrà derogare dalle norme sopra descritte solo in comprovati casi di motivi di ordine pubblico che non garantiscano il necessario decoro del corteo o creino problemi di pubblica sicurezza

(manifestazioni, fiere, ecc.), o per motivazioni di tutela della popolazione o dei partecipanti al corteo (festività consecutive, condizioni climatiche eccezionali, ecc.).

ART. 8 ORARIO DEI FUNERALI

1. I funerali, il ricevimento di resti mortali e delle urne cinerarie, sono effettuati secondo l'orario stabilito dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento.
2. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente fisserà l'ora dei funerali cercando, ove possibile, di soddisfare le richieste avanzate; in caso di più richieste in orari coincidenti, dovrà tenere conto dell'ordine di presentazione delle stesse e dell'ora del decesso; fornirà inoltre le informazioni necessarie e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo le relative disposizioni al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno quindici minuti prima dell'ora fissata.

ART. 9 RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ART. 10 SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. In caso di sosta le autofunebri di passaggio trasportanti feretri devono avvalersi di un luogo di parcheggio da individuarsi all'interno del cimitero del capoluogo.

CAPO III CIMITERI

ART. 11 ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi delle norme vigenti il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - 1) Cimitero Campogalliano Capoluogo
 - 2) Cimitero Saliceto Buzzalino
 - 3) Cimitero Panzano

ART. 12 PIANO CIMITERIALE

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) tumulazioni;
 - c) cellette ossario;
 - d) cellette per urne cinerarie;
 - e) ossario comune e cinerario comune.
 - f) area per dispersione ceneri, dotata di manufatto ove iscrivere i nomi dei defunti ivi dispersi.
2. Nei cimiteri del territorio comunale non sono ammesse, oltre quelle già esistenti, tombe di famiglia e/o per collettività da destinare in modo perpetuo.
3. Possono inoltre essere individuati reparti speciali, come meglio specificato all'art. 13.

ART. 13 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno di ogni cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a religioni diverse o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in reparto speciale del cimitero.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 14 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone decedute residenti nel Comune di Campogalliano, di coloro che sono residenti all'estero ma esercitano i diritti civili nel Comune di Campogalliano e di quelle decedute nel territorio comunale.
2. Sono altresì ricevute le salme ed i resti non mortali da operazioni di riduzione:

- di coloro i quali la salma/resti del/della coniuge o convivente è già stata accolta in un cimitero di Campogalliano;
 - di coloro i quali la salma/resti di un familiare od affine entro il secondo grado è già stata accolta in un cimitero di Campogalliano;
 - di coloro i quali sono stati residenti per almeno dieci anni nel Comune di Campogalliano;
 - di coloro i quali hanno lasciato la residenza nel Comune di Campogalliano da non più di dieci anni;
 - di coloro che sono già stati sepolti al di fuori delle province limitrofe, ed il cui coniuge od i cui parenti entro il primo grado siano residenti nel Comune di Campogalliano;
 - di coloro che in vita hanno dato particolare lustro o si sono resi autori di particolari benemerienze nei confronti della cittadinanza di Campogalliano.
- Sono inoltre ricevute:
- le salme di persone appena decedute qualora abbiano almeno il coniuge od un parente entro il primo grado (genitori/figli) iscritto nell'anagrafe comunale;
 - i resti del coniuge o di parenti entro il 2° grado di persone iscritte nell'anagrafe comunale.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 13, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i congiunti;
4. L'eventuale banda musicale che accompagni un defunto potrà sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale, in accordo con i familiari. Su richiesta dei congiunti, è possibile autorizzare un numero di musicisti non superiore a cinque che, staccandosi dalla banda musicale, accompagni il feretro dentro al cimitero per rendergli l'ultimo omaggio musicale prima della sepoltura. In quest'ultimo caso l'esecuzione musicale non può comunque superare la durata di due brani (6/7 minuti).

ART. 15 ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 16 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
 - d) Agli animali domestici e d'affezione.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio comunale competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone percorsi ed orari.

ART. 17 NORME DI COMPORTAMENTO

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;
 - b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione appositamente autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza la necessaria autorizzazione;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio competente;
 - n) qualsiasi attività commerciale;
 - o) deporre vasi di piante e/o fiori ai piedi e sulle pensiline dei loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi porta vasi;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo diversa autorizzazione.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 18 CANTIERI ED OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto di impiantare cantieri e depositi di materiali. Durante le lavorazioni è consentita la sola presenza del fabbisogno di materiale d'uso immediato con collocazione all'esterno di cantieri e depositi in aree appositamente individuate dall'Ufficio Tecnico;
2. Per la costruzione o manutenzione di tombe di famiglia o nel caso di lavori appositamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico comunale, l'impresa dovrà recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, onde evitare danni a cose o a persone;
3. Durante l'esecuzione di lavori all'interno dell'area cimiteriale si dovrà prestare particolare attenzione a non creare intralci o a recare danni a manufatti privati o

comunali. Il personale addetto alle lavorazioni dovrà tenere un comportamento decoroso e rispettoso del luogo nel quale si sta operando;

4. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Le imprese che svolgono lavori all'interno delle strutture cimiteriali comunali dovranno attenersi inoltre alle norme vigenti previste per la sicurezza nei cantieri.

ART. 19

INTRODUZIONE DI VEICOLI E ORARIO DI LAVORO

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, seguendo le modalità preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali.
2. È vietato effettuare sull'area concessa accumulo di materiali che dovranno trovare posto fuori dal cimitero in area concordata con l'Ufficio Tecnico.
3. Nei giorni festivi ed il sabato il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
4. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell'Ufficio Comunale competente.
5. È vietato lavorare nei giorni festivi ed il sabato salvo diverse disposizioni dell'Ufficio tecnico comunale.

ART. 20

VIGILANZA

1. L'Amministrazione Comunale a mezzo di propri dipendenti responsabili dei servizi competenti e del personale addetto ai cimiteri controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO IV OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 21 COMPETENZA

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, estumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, sia esso alle dipendenze del Comune o di ditte esterne autorizzate.

ART. 22 INUMAZIONI

1. Nel cimitero del capoluogo i campi comuni di inumazione sono numerati a blocchi.
2. Le sepolture per inumazione hanno la durata di almeno 10 anni dal giorno del seppellimento.
3. L'inumazione è gratuita solamente nel caso si tratti di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
4. Le lapidi poste a copertura delle tombe a terra presenti nei campi di inumazione dovranno essere dotate di un foro di apertura di superficie non inferiore a mq 0,1.
5. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle fosse sono a carico dei richiedenti.

ART. 23 ESUMAZIONI

1. Sono ordinarie le esumazioni eseguite oltre un decennio dall'inumazione.
2. Spetta al Comune stabilire il periodo in cui procedere alle esumazioni ordinarie.
3. Dell'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo deve essere data adeguata forma di pubblicità con congruo anticipo.
4. Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso può essere avviato all'inumazione in apposito campo comune (campo indecomposti, in tal caso il periodo di reinumazione ha la durata di almeno 5 anni dal giorno del seppellimento) oppure avviato alle operazioni alternative previste e concesse dalle normative vigenti in materia.
5. L'esumazione ordinaria è gratuita solamente nel caso si tratti di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
6. Le esumazioni straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre esumazioni straordinarie, da effettuarsi previa autorizzazione del Comune, sono a pagamento.
7. Per quanto non precisato nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto nel DPR 285/90 e successive modificazioni e nella Legge Regionale n. 9/2004.

ART. 24 TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cellette – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo V art. 31 del presente regolamento.

ART. 25 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso può essere avviato all'inumazione in apposito campo comune (campo indecomposti), previa apertura della cassa di zinco (in tal caso il periodo di reinumazione ha la durata di almeno 5 anni dal giorno del seppellimento) oppure avviato alle operazioni alternative previste e concesse dalle normative vigenti in materia.
5. L'estumulazione ordinaria è gratuita solamente qualora vi sia disinteresse da parte dei familiari.
6. Le estumulazioni straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre estumulazioni straordinarie, da effettuarsi previa autorizzazione del Comune, sono a pagamento.
7. Per quanto non precisato nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto nel DPR 285/90 e successive modificazioni, e Legge Regionale n. 9/2004.

ART. 26 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenissero oggetti preziosi o ricordi personali, questi verranno restituiti agli aventi diritto.

ART. 27 CREMAZIONI

1. La cremazione deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti, nonché dall'apposito regolamento comunale in materia di tumulazione, spargimento delle ceneri, volontà del defunto, ecc..

ART. 28 TRASLAZIONI

1. La traslazione di una salma/resti mortali/ceneri dal luogo di una sepoltura ad un'altra è consentito solamente allo scopo di avvicinarla a quella del coniuge/convivente, di un familiare od affine entro il secondo grado.
2. La traslazione di una salma può altresì essere accordata dal Responsabile di Settore, su richiesta scritta del coniuge o parente di primo grado del defunto, quando si verificano contemporaneamente le seguenti circostanze:
 - a) il defunto è tumulato dalla quarta fila in su nel cimitero capoluogo parte storica (settori dall'1 al 14) o nei cimiteri frazionali (per Saliceto nei settori dall'1 al 4 e per Panzano nei settori dall'1 al 5);

b) l'accesso al loculo da parte del richiedente è reso insicuro e problematico da evidenti patologie fisiche documentate da certificati medici.

L'esecuzione di tali traslazioni (all'interno dello stesso cimitero) potrà avvenire, di norma nei mesi da novembre a febbraio.

L'assegnazione del nuovo loculo avverrà secondo le modalità indicate dall'art. 34 del presente regolamento.

Le suddette operazioni verranno eseguite seguendo l'ordine cronologico delle richieste presentate.

Le modalità operative e gestionali sono demandate ai responsabili di servizio interessati.

ART. 29 MATERIALI DELLE SEPOLTURE

1. Nel cimitero di Campogalliano, limitatamente ai settori dal n. 15 in poi, le lapidi poste a copertura della sepoltura sono uguali per tutti i loculi/cellette e sono già consegnate dal comune.
2. Le lapidi dovranno avere uno spessore minimo di cm. 2 e max di cm. 2,5.
3. Gli ornamenti alla lapide non potranno sporgere per più di cm 12.
4. Il concessionario, nei settori ove le lapidi non sono consegnate dal comune, dovrà porre a proprie spese sulla chiusura del loculo o celletta ossario una lapide in materiale marmoreo.
5. L'individuazione e la finitura delle cellette ossario utilizzate per la tumulazione di urne cinerarie sono disciplinate dall'apposito regolamento delle ceneri.
6. È vietato ricoprire i setti di separazione tra i loculi o cellette con materiali marmorei o simili, è altresì vietato tingeggiarli, intonacarli o comunque manomettere la struttura originaria eseguendo tracce, fori o simili.
7. I materiali e le opere installate sulle sepulture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, devono essere ritirati dagli aventi diritto entro 7 giorni; in caso contrario passano in proprietà del comune.

ART. 30 SMALTIMENTO RIFIUTI

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti in contenitori presenti all'interno del cimitero e verranno, dagli addetti, posti nei contenitori usati per lo stoccaggio dei rifiuti urbani.
2. È vietato il deposito nei contenitori per rifiuti urbani di materiali quali rottami, lapidi e similari, essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.
3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori ecc... ai fini dello smaltimento, sono da classificarsi secondo il D. Lgs. 22/1997 e successive modificazioni.
4. I rifiuti di zinco e di piombo recuperato dalle operazioni di estumulazione devono essere conferiti al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti e disinfettanti.

CAPO V
CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 31
TIPOLOGIE DI CONCESSIONE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso a privati od enti (a loro spese e cura) per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) loculi singoli
 - b) loculi doppi
 - c) cellette ossario
 - d) cellette cinerarie.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. La concessione è regolata da contratto stipulato ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile di settore o suo delegato.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma;
 - la durata;
 - la/e persona/e concessionaria/ie o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 32
DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata è fissata:
 - a) loculi singoli: 30 anni dalla data della tumulazione;
 - b) loculi doppi: 30 anni dalla data della tumulazione della seconda salma, con pagamento degli anni di differenza tra la tumulazione delle due salme al momento della tumulazione della seconda salma; nel caso trascorrono 30 anni dalla tumulazione della prima salma senza che sia stata tumulata la seconda, la durata è fissata in 30 anni dalla data della tumulazione della prima salma;
 - c) cellette ossario: 50 anni dalla data della tumulazione.
 - d) cellette cinerarie: 50 anni dalla data della concessione.
2. Il concessionario, o gli aventi diritto, saranno avvisati della scadenza della concessione con congruo anticipo.
3. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un

periodo di 15 anni dietro il pagamento del canone di concessione di cui all'apposito tariffario. L'inserimento all'interno di ogni loculo di urna cineraria/cassetta resti mortali, comporta il pagamento della tariffa vigente (tumulazione in cellette ossario).

Nel caso previsto alle lettere c) e d), alla scadenza della concessione è consentito il rinnovo, ripetibile, per un periodo di 25 anni.

4. Nel caso di inserimento di una salma in un loculo già avuto in concessione, questa deve essere rinnovata per il numero di anni necessario a garantire la permanenza della salma stessa nel loculo per 30 anni.
5. Nel caso di una traslazione di salma o di resto mortale o di ceneri da un loculo ad altro loculo ovvero da celletta ad altra celletta, se il loculo originario o la celletta rimangono vuote devono essere obbligatoriamente restituiti al Comune e si applica il successivo art. 36 comma 2.

ART. 33 MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. Un loculo, singolo o doppio, è concesso esclusivamente in presenza di una salma da tumulare. Tuttavia i loculi situati in 5^a e 6^a fila nella parte vecchia del cimitero del capoluogo possono eventualmente essere venduti anche vuoti, in caso di specifica richiesta.
2. Una celletta ossario / celletta cineraria è concessa esclusivamente in presenza di resti mortali / urna cineraria da tumulare.
3. L'assegnazione dei loculi avviene con le seguenti modalità:
nelle parti non ancora occupate i loculi vengono concessi in ordine, separatamente per il settore dei loculi singoli e per il settore dei loculi doppi, dall'alto verso il basso: in ogni colonna, quindi, il primo loculo ad essere assegnato sarà quello in 4^a fila al piano rialzato, l'ultimo ad essere assegnato sarà quello in 1^a fila al piano seminterrato. Successivamente si ripeterà lo stesso procedimento con la colonna successiva; sarà compito del responsabile dell'ufficio, al momento di cominciare le assegnazioni in un nuovo settore, stabilire se procedere da sinistra verso destra od in senso inverso, a seconda della disposizione del settore. Questo ordine di assegnazione può subire deroghe in un solo caso: un cittadino a cui viene assegnato uno dei loculi più costosi può, per motivi economici, rinunciare a questa assegnazione; in questo caso gli sarà assegnato il primo dei loculi meno costosi disponibile secondi i criteri suddetti.
L'assegnazione delle cellette segue gli stessi criteri di quella per i loculi.
Nelle parti già occupate e nelle quali si liberino uno o più loculi/cellette non c'è ordine di assegnazione: un cittadino può liberamente scegliere tra i loculi/cellette in quel momento disponibili.
4. Eventuali deroghe per le concessioni, in casi eccezionali non previsti dai commi precedenti, saranno stabilite dal Responsabile del Servizio.
5. All'interno di ogni loculo è consentito l'inserimento di urne cinerarie/cassette resti mortali per l'intera durata della concessione.

ART. 33 Bis CONCESSIONI PERPETUE

1. Per le concessioni perpetue esistenti, è consentito l'inserimento di cassette contenenti resti mortali ed urne cinerarie versando una somma pari al 20% della tariffa di concessione di loculi a scadenza trentennale vigente al momento dell'operazione.

2. E' possibile mantenere la concessione in perpetuo solo in presenza dell'occupante originario. L'occupazione del loculo con altro feretro è possibile a condizione che l'occupante originario vi permanga comunque. Eventuali operazioni di riduzione/cremazione del feretro già presente nel loculo perpetuo, sono possibili solo contestualmente all'inserimento di un nuovo feretro. L'inserimento di un nuovo feretro è soggetto al pagamento di una somma pari al 30% della tariffa di concessione di loculi a scadenza trentennale, vigente al momento dell'operazione.

3. In caso di rinuncia della perpetuità verrà stipulato un contratto per anni trenta senza pagamento di nessuna tariffa di concessione, tranne le spese per il bollo.

4. I concessionari o gli aventi diritto a tombe di famiglia o a loculi definiti tali, concessi in perpetuo, sono tenuti a provvedere personalmente alla manutenzione ordinaria per conservarli in modo decoroso.

5. Qualora si accerti lo stato di abbandono di tali tombe, le stesse saranno acquisite dal Comune ed i resti delle salme verranno tumulati per 30 anni in cellette ossario a cura e spesa dell'Amministrazione comunale.

ART. 34 VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 35 SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ

1. In caso di decesso del concessionario, gli aventi titolo alla concessione sono individuati ai sensi del Codice Civile.
2. Nel caso di cui al comma precedente, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, eventuali comunicazioni saranno inviate ad uno soltanto, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

ART. 36 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario, o gli aventi titolo, ha facoltà di rinunciare alla concessione nel caso il loculo o la celletta avuta in concessione siano vuoti. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione.
2. Se la concessione a cui si rinuncia è a tempo determinato, spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso di una somma pari:
 - alla tariffa trentennale in vigore al momento della rinuncia per quel tipo di loculi, rapportata al numero di anni di rinuncia con il massimo di anni 30, qualora si rinunci ad un periodo di concessione di almeno 25 anni interi, calcolato dalla data della rinuncia;
 - alla metà della tariffa trentennale in vigore al momento della rinuncia per quel tipo di loculi, qualora si rinunci ad un periodo di concessione compreso tra 20 anni e 24 anni e 364 giorni, calcolato dalla data della rinuncia;
 - ad un terzo della tariffa trentennale in vigore al momento della rinuncia per quel tipo di loculi, qualora si rinunci ad un periodo di concessione compreso tra 15 anni e 19 anni e 364 giorni, calcolato dalla data della rinuncia;

- ad un sesto della tariffa trentennale in vigore al momento della rinuncia per quel tipo di loculi, qualora si rinunci ad un periodo di concessione compreso tra 10 e 14 anni e 364 giorni, calcolato dalla data della rinuncia.
 - Non viene concesso alcun rimborso qualora si rinunci ad un periodo di concessione inferiore a 10 anni interi.
 - Se la concessione per celletta cineraria o ossario è a tempo determinato, spetta al concessionario un rimborso in proporzione agli anni restituiti calcolato rispetto alla tariffa in vigore al momento della rinuncia.
- 3.** Se la concessione a cui si rinuncia è di carattere perpetuo, spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso di una somma pari alla tariffa in vigore al momento della rinuncia di 30 anni per i loculi e di massimo 50 anni per le cellette ossario e cinerarie.

ART. 37 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura non sia stata occupata senza giustificato motivo da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 10 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al lettera c) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

ART. 38 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.

ART. 39 MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART. 40 ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Ogni loculo può avere una lampada votiva.

2. Per ogni lampada accesa è previsto un corrispettivo stabilito dall'organo competente; la richiesta del corrispettivo avviene a consuntivo per anno solare; l'importo del corrispettivo è calcolato per intero in proporzione ai mesi di fornitura del servizio di lampada votiva, con le modalità tecniche/operative stabilite dal responsabile del servizio anche ricorrendo a convenzioni esterne.
3. La manutenzione delle lampade è a carico del Comune.
4. Il Comune può decidere di abolire la singola illuminazione delle tombe a favore di una illuminazione generale sostitutiva e gratuita.

**CAPO VI
NORME FINALI**

**ART. 41
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno efficacia dalla data dell'approvazione;
2. È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento;
3. Per quanto non detto nel presente regolamento si fa riferimento a quanto disposto dal DPR 285/90 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 9/2004;
4. Per quanto non detto nel presente regolamento si fa riferimento a quanto disposto dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 e successive modificazioni.

**ART. 42
RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente di settore competente preposto l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

**ART. 43
SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE
MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

**ART. 44
CONCESSIONI RISULTANTI SENZA CONTRATTO**

1. Tutte le concessioni i cui relativi contratti risultino irreperibili devono essere regolarizzate secondo la normativa vigente e il presente regolamento.
2. Le stesse possono essere rinnovate per periodo e durata con le modalità di cui al Capo V - art. 32.